

TARIFE

DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 27 in data 20.06.1994)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)		34.000	34.000		
Occupazioni di spazi sopraelevati e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)		34.000	34.000		
Occupazioni con tende, fieste o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)		10.200	10.200	17.000	
(Per i passi carrabili costituiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)			3.400		
Passi carrabili costituiti direttamente da comune o, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)			10.200		
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)				17.000	
Cambio di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)					34.000
Occupazioni permanenti con attrezzature adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)					34.000

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni temporanee che permangono, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrezzature e diversamente dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE		Misure di riferimento della tariffa
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2.000
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	2.000
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	600
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e feste, giochi, spettacoli e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	600
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	2.000
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	2.000
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti di edilizia, servizi, compresi quelli posti su gallerie e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	2.000
Occupazioni con autoverture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2.000
Occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie (comma 6-bis)	Giornaliera	1.000
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	1.000

TARIFFA PER METRO QUADRATO		CATEGORIE			
graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3		I	II	III	IV
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

La tassa è commisurata alla superficie occupata
prospetto che segue:

4,032

4,546

TARIFFA PER METRO QUADRATO
graduata a seconda dell'importanza dell'area
ai sensi dell'art. 42, comma 3

I
II
III
IV

4,546

4,032

Art. 56 - 11-bis - comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993. Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascuna Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50 %
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscalata, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione dei reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e colle-gati alle reti stesse (comma 2) :
— per ogni km. lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria. L. 500.000

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis) : Tassa annuale complessiva L. 50.000

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :
— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua L. 200.000
— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiore-tassa L. 40.000

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50. % delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE	DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
		FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
39.000	45.000	60.000	45.000	58.500	67.500
33.000				45.000	90.000

D.Lgs. n. 507/1993.
Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguen-te occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	per ogni serbatoio autonomo di capacità superiore a 3000 litri e frazione superiore a 3000 litri	per ogni serbatoio di capacità inferiore a 3000 litri e frazione superiore a 3000 litri
a) Centro abitato.	72.000	60.000
b) Zona limitata.		
c) Scorrimenti e zone periferiche.		
d) Frazioni.		

D.Lgs. n. 507/1993
Art. 48 - Distributori di carburante e di lubrificanti. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serba-toio e di maggiore capacità, la tassa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterra-ni di differente capacità, raccordi tra loro, la tassa nella misura stabili-ta dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiore di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi auto-no-mi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effet-tuata con la sola colonna montante di distribuzione dei carburanti, del-l'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superfi-cie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti apparenziarie ausi-liarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, co-munque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al pre-cedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	T A S S A ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato.		
b) Zona limitrofa.		
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.		

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unitario del 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1985 è il seguente:
 «1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: ommissis
 c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

1. c) RIDUZIONI DELLE TARIFFE:

C) RIDUZIONI DELLE TARIFFE:					
N.	ART.	CCMA	Riferimento al D.Lgs. n. 507/1993	DESCRIZIONE	MISURA DELLA RIDUZIONE
				Unità di misura	Percentuale di riduzione stabilita
1	44	1	lett. c)	Occupazioni permanenti di spazi sopraelevati e sottostanti il suolo (La tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo)	34.000
2	44	2	lett. c)	Civile di scia indiscriminata su area antistante accessi, cancelli o padonali, posti a filo con il marcio stradale (la tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento)	34.000
3	44	3		Passi carribili costituiti direttamente dal comune o da una ditta di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, ci fanno non utilizzabili le dotazioni mobili e da altri soggetti legittimati allo stesso ci parimenti per la ca qualsiasi altro rapporto (La tariffa è ridotta fino al 10 per cento)	34.000
4	44	4		Passi carribili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (La tariffa può essere ridotta fino al 50 per cento)	34.000
5	44	5		Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni (La tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento)	2.000
6	45	2		Occupazioni temporanee di spazi sopraelevati e sottostanti il suolo (La tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)	2.000
7	45	6		Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree e ciò destinato (Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)	2.000
8	45	8-bis		Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Le tariffe possono essere ridotte fino al 50 per cento)	2.000

D) MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE:					
N.	ART.	CCMA	Riferimento al D.Lgs. n. 507/1993	DESCRIZIONE	MISURA DELLA VAGGIAZIONE
				Unità di misura	Percentuale di maggiorazione stabilita
1	45	4		Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento)	2.000
2	45	6		Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree e ciò destinato (Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)	2.000